



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMICI
UFFICIO PATRIMONIO

Università degli Studi di Teramo

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
A FAVORE DI UNITE**

**ID 01/18/APSE/UP
Numero Gara 7042627
CIG 74399465A9**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Art. 1 – Oggetto del contratto | 3 |
| Art. 2 – Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio | 3 |
| Art. 3 – Situazione assicurativa di Unite | 5 |
| Art. 4 – Consulenza nella definizione delle nuove coperture assicurative | 6 |
| Art. 5 – Gestione delle polizze e pagamento dei premi | 6 |
| Art. 6 – Stipulazione del contratto | 7 |
| Art. 7 – Oneri contrattuali | 7 |
| Art. 8 – Quinto d'obbligo | 7 |
| Art. 9 – Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni | 8 |
| Art. 10 – Responsabilità del prestatore e coperture assicurative | 8 |
| Art. 11 – Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio | 8 |
| Art. 12 – Durata, decorrenza del contratto e recesso | 9 |
| Art. 13 – Domicilio legale | 9 |
| Art. 14 – Riservatezza e protezione dei dati personali | 9 |
| Art. 15 – Referenti dell'appalto | 10 |
| Art. 16 – Risoluzione del contratto | 10 |
| Art. 17 – Penali | 11 |
| Art. 18 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari | 11 |
| Art. 19 – Foro competente | 11 |
| Art. 20 – Disposizioni finali | 12 |



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio Servizio di Brokeraggio Assicurativo - 66518100 Servizi di Intermediazione Assicurativa - secondo le specifiche indicate nei documenti di gara e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito per brevità CSA).

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente e in particolare dal Dlgs 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio, da eseguirsi da parte del broker (di seguito anche prestatore) con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate e descritte, ancorché in maniera non esaustiva:

- a) Valutazione e analisi delle coperture assicurative esistenti e individuazione delle esigenze di nuove coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito per brevità Unite);
- b) Gestione delle polizze assicurative in corso (indicate al successivo art. 3 Situazione assicurativa di Unite);
- c) Identificazione delle economie di spesa adottabili nella gestione dei rischi al fine di garantire l'economicità e l'efficacia dei programmi assicurativi;
- d) Realizzazione, almeno, di una pagina web sul sito di Unite ad uso degli utenti/assicurati, riguardante le Coperture Assicurative di Ateneo, corredata di copia delle polizze in corso di validità e riferimenti telefonici e indirizzi mail del broker ai quali rivolgersi per chiarimenti, informazioni e per trasmettere a tutti gli utenti Unite le caratteristiche delle coperture assicurative offrendo al contempo consulenza agli utenti;
- e) Collaborazione all'esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente nella fase di apertura e trattazione globale dei sinistri, della fase di risarcimento e/o indennizzo danni;
 - attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri;
 - assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, compresi quelli già verificatisi e/o ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico (anche quando sinistri attivi o passivi, pur riferiti ad epoca precedente, non sono stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del contratto, impegnandosi per il tempestivo pagamento delle somme eventualmente spettanti), con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle compagnie di assicurazione, sia nei confronti di Unite e/o degli assicurati (es. personale dipendente), che di eventuali terzi;

Unite ed il broker dovranno procedere, per le rispettive coperture, secondo le seguenti modalità:

- 1) Unite, tempestivamente dalla ricezione della comunicazione del sinistro da parte dell'assicurato e/o soggetto terzo, trasmette al broker la comunicazione di apertura della pratica a mezzo mail, ovvero tramite incaricato del broker medesimo;
- 2) Il broker attribuisce un numero identificativo di sinistro e lo comunica tempestivamente a Unite;



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- 3) Al fine di una più celere definizione della pratica, nonché per tutelare la privacy dell'assicurato, il broker invia le successive comunicazioni direttamente ai soggetti interessati, informando al contempo i competenti uffici di Unite del mero stato della pratica di sinistro;
- 4) I diretti interessati, dopo l'apertura del sinistro, inviano le successive certificazioni direttamente al broker, tramite raccomandata A/R, ovvero tramite incaricato del broker medesimo;
- f) Gestione degli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie, nonché gestione dei rapporti con Unite, le Compagnie medesime ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri;
- g) Attività di assistenza e consulenza finalizzate alla stipulazione di contratti assicurativi ed eventuali proroghe, rinnovi, modifiche ed ogni attività necessaria a:
 - 1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi rispetto all'attività svolta, ai servizi erogati ed al patrimonio mobile ed immobile e di ogni altro aspetto relativo alla posizione giuridica di Unite;
 - 2) studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, supporto alle indagini di mercato, ecc.;
 - 3) monitoraggio del programma assicurativo di Unite, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata da Unite stessa;
 - 4) presentazione di una relazione contenente la proposta di individuazione del programma assicurativo ottimale per Unite;
 - 5) assistenza e collaborazione nella predisposizione della documentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle procedure per l'affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze di Unite - senza soluzione di continuità per i contratti in essere e, comunque, entro e non oltre 50 giorni solari dalla richiesta di Unite, ovvero il minor termine oggetto di Offerta tecnica; la presentazione della bozza dei documenti per le procedure di gara dovranno essere rese disponibili entro 150 giorni dalla scadenza delle rispettive polizze;
 - 6) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo a Unite;
- h) Attività di assistenza, consulenza e collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi di Unite (es. controllo delle polizze emesse, appendici, regolazione, comunicazione dati, scadenze e ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile), anche se stipulati precedentemente al conferimento dell'incarico di broker;
- i) Versamento del premio alle compagnie in nome e per conto di Unite, come dettagliato nel successivo art. 5;
- j) Segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate da Unite;
- k) Segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l'assistenza necessaria ad eventuali modifiche o adeguamenti delle polizze;

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- l) Elaborazione di rapporti quadrimestrali – e comunque riepilogativi di tutto il periodo di durata del servizio alla scadenza contrattuale – sull'andamento dei sinistri, corredati di valutazioni, commenti ed eventuali proposte;
- m) Elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- n) Organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto da Unite, al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi entro 7 giorni solari dalla richiesta;
- o) Elaborazione di pareri specifici da rendere entro 15 giorni solari dalla richiesta;
- p) Formazione ed aggiornamento, con cadenza annuale, ovvero secondo quanto proposto nell'Offerta tecnica, dei soggetti indicati da Unite sulle problematiche assicurative connesse all'attività di Unite, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione. I corsi dovranno svolgersi presso le sedi Unite e le tematiche saranno concordate di volta in volta tra le parti;
- q) Supporto a Unite nell'intraprendere le necessarie iniziative finalizzate eventualmente ad allineare le scadenze di tutte le polizze in essere;
- r) Assicurare sopralluoghi tecnici e la stima dei valori assicurabili dei beni mobili e del patrimonio immobiliare senza ulteriori costi per Unite;
- s) Assicurare la presenza di un incaricato all'occorrenza;
- t) Assicurare la redazione di perizie di parte e la rappresentanza di periti di parte senza ulteriori costi per Unite;
- u) Assistenza legale e giurisprudenziale;
- v) Fornire, su richiesta di Unite, offerte per coperture assicurative specifiche;
- w) Servizi aggiuntivi proposti in sede di Offerta Tecnica;
- x) Ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico;
- y) La prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l'offerta formulata.

Art. 3 – Situazione assicurativa di Unite

Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative in essere al momento della pubblicazione della presente gara, unitamente alle durate delle relative coperture, nonché rispettivi premi annui imponibili a carico di Unite; si precisa che tali coperture assicurative sono state concluse con l'assistenza del broker e recano la c.d. clausola broker:

| | COPERTURE | DECORRENZA | SCADENZA ANNUALE FINO A- OPZIONE RINNOVO FINO A | PREMIO ANNUALE IMPONIBILE |
|---|-----------------|------------|--|---------------------------|
| 1 | RCT/O | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 11.779,14 |
| 2 | Tutela Legale | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 21.228,87 |
| 3 | RC Patrimoniale | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 11.382,41 |

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| 4 | All Risk Property | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 65.807,77 |
| 5 | All Risk Elettronica | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 22.126,79 |
| 6 | Infortuni Cumulativa | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 3.902,44 |
| 7 | Infortuni Dipendenti in missione | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 409,76 |
| 8 | Kasko Dipendenti in missione | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 2.880,00 |
| 9 | RCA/ARD Libro Matricola | 31/12/2017 | 31/12/2020-31/12/2023 | 2.471,95 |

L'attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione ed all'esecuzione dei contratti relativi alle predette coperture, sarà demandata al broker aggiudicatario della presente procedura a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, senza oneri aggiuntivi per Unite.

I rapporti economici tra broker cessante e broker subentrante sono regolati dall'art. 12 "Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio" del presente documento.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura avrà l'obbligo di collaborare alla gestione ed all'esecuzione delle polizze assicurative suindicate a partire dalla data di decorrenza del proprio contratto.

Come già precisato nel precedente art. 2 dei presenti Obblighi contrattuali, il broker è obbligato a collaborare alla gestione anche dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio dell'incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere economico aggiuntivo specifico per Unite.

È pertanto obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo di Unite, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

Si ribadisce che per la completa gestione delle polizze di cui al presente articolo, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare su Unite.

Art. 4 – Consulenza nella definizione delle nuove coperture assicurative

In fase di prima applicazione, il prestatore dovrà sottoporre all'approvazione di Unite entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, una relazione contenente l'analisi dell'attuale programma assicurativo, per un'efficiente gestione globale del rischio, con indicazione, tra l'altro, di eventuali ulteriori rischi individuati, dell'ipotesi di tipologia di copertura idonea e dei massimali ritenuti ottimali, oltre che delle altre condizioni tecnico-normative ritenute utili dal prestatore, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Al contempo, la relazione conterrà anche la descrizione delle attività riguardanti tutti gli eventuali servizi aggiuntivi secondo quanto proposto nell'Offerta tecnica.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fattibilità della propria offerta in ogni sua fase e, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie, con conseguente responsabilità dell'aggiudicatario in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

Art. 5 – Gestione delle polizze e pagamento dei premi

Il prestatore dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato all'art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l'importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze. Il pagamento dei premi verrà effettuato da Unite entro i termini contrattualmente previsti.

Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto di Unite, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire a Unite l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.

Non sono imputabili a Unite gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assicuratori.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare a Unite, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

L'operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio dovrà produrre il documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, fatta salva l'applicazione delle analoghe riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Dlgs 50/2016.

Unite si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Art. 7 – Oneri contrattuali

Il prestatore si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse di Unite, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'Aggiudicatario.

Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare Unite.

Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti da Unite, assicurando la tutela degli interessi della stessa. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a trasmettere a Unite ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Art. 8 – Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, il prestatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto.

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Art. 9 – Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire a Unite di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 10 – Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

Il prestatore per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'affidatario dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.

L'Affidatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.

Inoltre, il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Art. 11 – Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio

L'incarico di cui trattasi non comporta, per Unite, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione. **Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica. Le stesse saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere (anche a seguito dell'opzione di rinnovo prevista nei contratti in essere), indicati al precedente art. 3, ad eccezione dei casi in cui Unite ritenga di non inserire la cosiddetta "clausola broker" nei rapporti con le Compagnie assicuratrici.**

Per quanto concerne le coperture in essere, di cui al predetto art. 3, le provvigioni sono quelle già previste in fase di stipulazione delle correnti polizze assicurative. Si precisa che per le coperture in essere la provvigione è calcolata sulla base delle percentuali previste dai vigenti contratti assicurativi come di seguito riportato:

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie Assicurate RAMO RCA/ARD – Kasko Dipendenti in missione | 4% |
| 2 | Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie Assicurate RAMI DIVERSI DA RCA/ARD – Kasko Dipendenti in missione | 8% |

L'importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui Unite non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare su Unite.

Art. 12 – Durata, decorrenza del contratto e recesso

Il contratto ha **durata TRIENNALE (3 anni)** a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, con facoltà per Unite di chiedere il rinnovo del servizio per un massimo di ulteriori 36 mesi, secondo la normativa vigente. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

È fatta salva la facoltà di esecuzione anticipata della prestazione.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato di Unite, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 13 – Domicilio legale

Il prestatore ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico del prestatore.

Art. 14 – Riservatezza e protezione dei dati personali

Il prestatore s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del Dlgs 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto da Unite o dagli interessati;



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire a Unite ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Art. 15 – Referenti dell'appalto

L'Aggiudicatario dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica all'atto della firma del contratto, allegando anche i curricula degli incaricati. Unite valuterà i suddetti curricula per verificare la rispondenza a quanto dichiarato in sede di gara.

Il broker dovrà nominare, nell'ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate.

Il responsabile/coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti del referente (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) per assicurare il reperimento eventualmente immediato, nell'arco della giornata lavorativa.

Nell'ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analogha esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.

Unite potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze.

In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 giorni solari dalla richiesta di Unite.

Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Unite si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) o PEC, con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per l'Aggiudicatario, qualora:

- ad insindacabile giudizio di Unite, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, ovvero il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, non sia stato rispettato il termine di 5 giorni, previsto dal precedente art. 15 per l'individuazione del nuovo responsabile, nonché, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
- cessione d'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
- cessione del contratto.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 14 "Riservatezza e protezione dei dati personali" e nel caso in cui l'operatore aggiudicatario (o una dei soggetti partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto, Unite si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio oggetto della presente gara all'operatore classificatosi al secondo posto nella graduatoria.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Art. 17 – Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, Unite provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati da Unite per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto di Unite al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude a Unite la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 16 "Risoluzione del contratto".

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 18 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare a Unite:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).

La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010 e successive modifiche).

Art. 19 – Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Teramo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente documento.

Luogo e data

Timbro della Società e firma del Legale
Rappresentante della Società